

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area:

DETERMINAZIONE

N. G06775 del 28/05/2018

Proposta n. 8417 del 22/05/2018

Oggetto:

Ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma. Determinazione dirigenziale n. G00105 del 07/01/2017. Autorizzazione al miglioramento tecnico al progetto di delocalizzazione temporanea di impianti zootecnici, già oggetto di autorizzazione n. G12193/2016. Ditta Rosati Rosa CUAA – RSTRSO39M69A258R.

OGGETTO: Ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma. Determinazione dirigenziale n. G00105 del 07/01/2017. Autorizzazione al miglioramento tecnico al progetto di delocalizzazione temporanea di impianti zootecnici, già oggetto di autorizzazione n. G12193/2016. Ditta Rosati Rosa CUA – RSTRSO39M69A258R.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE, CACCIA E PESCA**

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 399 del 10 ottobre 2016 e n. 415 del 21 novembre 2016;

VISTO il decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, ed in particolare l’articolo 4 bis, comma 9, il quale prevede che, per fronteggiare il fabbisogno di tensostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici, tali moduli possano essere acquisiti e installati direttamente dagli operatori danneggiati;

VISTO l’articolo 21, comma 4-quinquies, del citato decreto legge 11 novembre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, il quale consente alle imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici di acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività, sulla base di apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato che attesti la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici e la valutazione economica del danno subito;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio T00179/2016 con la quale viene nominato il soggetto delegato per la gestione della contabilità speciale n. 6022 intestato allo stesso come previsto da OCDPC;

VISTA l'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, la quale integra la disciplina delle procedure di delocalizzazione temporanea e di fornitura e installazione di impianti temporanei delocalizzati per gli impianti zootecnici per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte e per fienili e depositi per le imprese i cui impianti produttivi hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, già avviate in attuazione delle citate ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile;

CONSIDERATO che la citata ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario straordinario del Governo prevede in capo ai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria la possibilità di autorizzare la fornitura ed installazione di impianti temporanei delocalizzati per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte e per fienili e depositi, come previsto dall'articolo 7, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 393 del 2016, in deroga alle disposizioni ivi richiamate, anche da parte dei singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici;

CONSIDERATO che, con decreto n. V00001 del 7 gennaio 2017, il Presidente della Regione Lazio nella sua qualità di vicecommissario per la ricostruzione, ha delegato il Direttore della Direzione regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca all'attuazione delle disposizioni per la "delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili" ai sensi dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, con esclusione della gestione dei fondi della contabilità speciale di cui al decreto n. T00179 del 8 settembre 2016;

VISTA la determinazione del Direttore regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca n. G00105 del 07/01/2017 di approvazione delle disposizioni attuative per l'applicazione dell'Ordinanza n. 5 del 28/11/2017 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici;

VISTA la comunicazione del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, n. 4562 nella quale viene precisato che in sede di rilascio delle autorizzazioni le Regioni possono assentire anche altre soluzioni, strutture temporanee "similari", impiegando ad esempio materiali come il legno, diverse da quelle fornite a seguito della gara svolta dalla Regione Lazio, purché abbiano comunque il carattere della temporaneità;

CONSIDERATO che l'art. 2 comma 4 e art. 4 comma 3 dell'Ordinanza n. 5/2016 del 28/11/2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici, prevede il rimborso dell'IVA se non detratta o detraibile da parte dell'operatore interessato;

CONSIDERATO che la ditta Rosati Rosa CUA – RSTRSO39M69A258R è stata autorizzata con gara regionale n. G12193/2016 alla delocalizzazione di un modulo stalla per ovini e fienile;

VISTA la nuova istanza a firma del beneficiario del 30/01/2018, prot. n. 0058448 del 01/02/2018 intesa ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di migliorie ai moduli consegnati con gara n. G12193/2016 della Regione Lazio "Gara a procedura aperta finalizzata all'affidamento della fornitura di ricoveri temporanei per bovini ed ovini a seguito del sisma del 24/08/2016";

PRESO ATTO che a seguito dell'istruttoria effettuata dai funzionari incaricati, in data 19/03/2018 è stato redatto apposito verbale istruttorio a cui è stato attribuito il codice 255, controfirmato dal beneficiario in data 27/04/2018, che prevede l'ammissibilità dei seguenti interventi:

Investimenti di delocalizzazione in strutture temporanee

Tipologia di Investimento	RICHIESTO			AMMISSIBILE		
	Investimento	%	Contributo	Investimento	%	Contributo
Migliorie modulo Det. G12193/2016						
Lavori di miglioramento piazzole, strada ed accessi, allacci idrico ed elettrico, finestre, box, cancelli ovile, timpani fienile	27.056,32	100	27.056,32	7.497,92	100	7.497,92
Tot. parziale Euro	27.056,32	100	27.056,32	7.497,92	100	7.497,92
Spese generali MAX 5%	1.352,82	100	1.352,82	374,89	100	374,89
IVA	6.261,91	100	6.261,91	00	100	00
TOTALE STRUTTURE	34.671,05	100	34.671,05	7.872,81	100	7.872,81

Riepilogo Interventi Ammissibili

Tipologia di Investimento	RICHIESTO			AMMISSIBILE		
	Investimento	%	Contributo	Investimento	%	Contributo
Migliorie modulo Det. G12193/2016						
Investimenti strutturali	27.056,32	100	27.056,32	7.497,92	100	7.497,92
Macchine ed attrezzature	-----	100	-----	-----	100	-----
Totale parziale Interventi	27.056,32	100	27.056,32	7.497,92	100	7.497,92
Spese generali	1.352,82	100	1.352,82	374,89	100	374,89
IVA	6.261,91	100	6.261,91	00	100	00
TOTALE GENERALE INVESTIMENTO	34.671,05	100	34.671,05	7.872,81	100	7.872,81

RITENUTO opportuno conseguentemente autorizzare il miglioramento tecnico al progetto di delocalizzazione temporanea di impianti zootecnici concessi alla ditta Rosati Rosa CUA – RSTRSO39M69A258R per un importo di € 7.872,81, IVA esclusa;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

-di prendere atto del verbale istruttorio del 19/03/2018, allegato alla presente e parte integrante dello stesso, a cui è stato attribuito il codice 255 intestato alla ditta Rosati Rosa CUA – RSTRSO39M69A258R, che prevede la realizzazione delle opere come di seguito descritte:

Tipologia di Investimento	RICHIESTO			AMMISSIBILE		
	Investimento	%	Contributo	Investimento	%	Contributo
Migliorie modulo Det. G12193/2016						
Investimenti strutturali	27.056,32	100	27.056,32	7.497,92	100	7.497,92
Macchine ed attrezzature	-----	100	-----	-----	100	-----
Totale parziale Interventi	27.056,32	100	27.056,32	7.497,92	100	7.497,92
Spese generali	1.352,82	100	1.352,82	374,89	100	374,89
IVA	6.261,91	100	6.261,91	00	100	00
TOTALE GENERALE INVESTIMENTO	34.671,05	100	34.671,05	7.872,81	100	7.872,81

- di autorizzare, fatti salvi i diritti di terzi, il miglioramento tecnico al progetto di delocalizzazione temporanea di impianti zootecnici concessi alla ditta Rosati Rosa CUA – RSTRSO39M69A258R per un importo di € 7.872,81, IVA esclusa.

DISPOSIZIONI GENERALI

Comunicazione di avvio dei lavori

1. Il beneficiario è tenuto ad effettuare la comunicazione di avvio dei lavori da presentare alla Regione Lazio, Direzione regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca, Area Decentrata Agricoltura di Rieti – via Tavola d'Argento n.1 - 02100 Rieti, a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata adarieti@regione.lazio.legalmail.it e al Servizio di Ausilio alla Ricostruzione agricola Post Sisma 2016 tramite PEC all'indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it, entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

Rimborso/fine lavori

Il beneficiario dovrà presentare la domanda di rimborso/fine lavori delle spese sostenute per gli acquisti e gli interventi di cui al presente atto, redatta secondo il modello allegato 4 della Det. G00105 del 7/01/2017, alla Regione Lazio, Direzione regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca, Area decentrata agricoltura di Rieti – via Tavola d'Argento n.1 - 02100 Rieti, a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata adarieti@regione.lazio.legalmail.it e al Servizio di Ausilio alla Ricostruzione agricola Post Sisma 2016 tramite PEC all'indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it, nel termine di 30 giorni dalla conclusione degli interventi.

Il rimborso è erogato, previa verifica dell'esecuzione degli interventi e della documentazione presentata in conformità all'autorizzazione regionale, mediante accredito sul conto corrente dedicato indicato dall'operatore interessato, nella domanda di rimborso.

Non appena avvenuto l'accredito degli importi accertati entro gg. 15 il beneficiario si impegna a provvedere al pagamento delle fatture e ad inviarle quanto prima con la quietanza alla Regione Lazio, Direzione regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca, Area decentrata agricoltura

di Rieti – via Tavola d’Argento n. 1 - 02100 Rieti a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata adarieti@regione.lazio.legalmail.it e al Servizio di Ausilio alla Ricostruzione agricola Post Sisma 2016 tramite PEC all’indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

Qualora le fatture non siano depositate nel termine indicato nell’Ordinanza 28/11/2016 n. 5 del Commissario straordinario del Governo, verrà disposta la revoca del rimborso e posta in essere la procedura per la ripetizione immediata dell’indebitto, ovvero la restituzione dello stesso.

Il rimborso spettante agli operatori è comprensivo dell’I.V.A. corrisposta sui lavori e sulle forniture, solo se non detratta o detraibile da parte del beneficiario del presente atto.

La Regione assicura altresì il monitoraggio in corso d’opera della realizzazione degli interventi, verificandone la conformità a quanto autorizzato.

Temporaneità della delocalizzazione e rimozione degli impianti e delle attrezzature.

Gli impianti e le attrezzature temporanee delocalizzate a norma del presente atto sono finalizzati esclusivamente ad assicurare il ricovero degli animali e la continuità produttiva per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle stalle, fienili o depositi danneggiati.

Le strutture temporanee di cui al comma 1 sono rimosse a cura dell’operatore interessato entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di ripristino o ricostruzione delle stalle, fienili o depositi. In caso di inadempimento totale o parziale dell’obbligo di rimozione, si provvederà in via sostitutiva, da parte della Regione Lazio, previa diffida, ponendo le spese a carico dell’operatore inadempiente.

Varianti

Per richiesta di “varianti in corso d’opera”, occorre effettuare specifica istanza scritta all’ Area decentrata agricoltura di Rieti – via Tavola d’Argento n. 1 - 02100 Rieti a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata adarieti@regione.lazio.legalmail.it, per la valutazione e successiva eventuale approvazione.

Proroghe

Per richiesta di proroghe rispetto al cronoprogramma, occorre effettuare specifica istanza scritta all’ Area decentrata agricoltura di Rieti – via Tavola d’Argento n. 1 - 02100 Rieti a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata adarieti@regione.lazio.legalmail.it, per la valutazione e successiva eventuale approvazione.

Per ogni ulteriore disposizione relativa alle procedure disciplinate con il presente atto, si rinvia all’ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei Comuni interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, n. 5 del 28 novembre 2016 ed alle norme nella stessa riportate.

La rimozione dei moduli temporanei e il ripristino dei luoghi dovrà effettuarsi dal beneficiario entro trenta (30) giorni dalla data ultima dei lavori di ripristino o ricostruzione delle strutture oggetto di delocalizzazione per gli importi ritenuti ammissibili nel riepilogo investimenti.

Il Servizio di Ausilio alla Ricostruzione agricola Post Sisma 2016 provvederà a notificare la presente determinazione alla ditta beneficiaria.

I fondi relativi al presente intervento graveranno sulla Contabilità Speciale n. 6022 intestata al Soggetto Attuatore Delegato nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio T00179/2016.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta (60) e centoventi (120) giorni dalla data della notifica del presente provvedimento.

Ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Direttore Regionale
Ing. Mauro Lasagna